



COMMISSIONE EUROPEA

ALTO RAPPRESENTANTE
DELL'UNIONE EUROPEA PER
GLI AFFARI ESTERI E LA
POLITICA DI SICUREZZA

Bruxelles, 24.1.2011
COM(2011) 26 definitivo

2011/0009 (NLE)

Proposta congiunta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

**che modifica il regolamento (CE) n. 765/2006 relativo a misure restrittive nei confronti
del presidente Lukashenko e di determinati funzionari della Bielorussia**

RELAZIONE

- (1) La decisione 2010/639/PESC del Consiglio del 25 ottobre 2010 dispone l'applicazione di misure restrittive nei confronti, tra l'altro, delle persone responsabili di violazioni delle norme internazionali in materia elettorale durante le elezioni presidenziali tenutesi in Bielorussia il 19 marzo 2006 e della conseguente repressione della società civile e dell'opposizione democratica.
- (2) Visti i problemi analoghi constatati in occasione delle elezioni presidenziali del 19 dicembre, l'Alto Rappresentante dell'UE per gli Affari esteri e la politica di sicurezza e la Commissione propongono di congelare i fondi e le risorse economiche delle persone responsabili di violazioni delle norme internazionali in materia elettorale e della conseguente repressione della società civile e dell'opposizione democratica, nonché i fondi e le risorse economiche delle persone fisiche o giuridiche, delle entità e degli organismi loro associati, mediante un regolamento basato sull'articolo 215 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). A tal fine, si propone di modificare il regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio relativo a misure restrittive nei confronti del presidente Lukashenko e di determinati funzionari della Bielorussia.
- (3) A norma dell'articolo 291, paragrafo 2, del TFUE, allorché sono necessarie condizioni uniformi di esecuzione di atti giuridicamente vincolanti dell'Unione come i regolamenti basati sull'articolo 215 del TFUE, questi atti conferiscono competenze di esecuzione alla Commissione o, in casi specifici debitamente motivati, al Consiglio.
- (4) La decisione PESC prevede che il Consiglio fornisca una motivazione alle persone, alle entità o agli organismi elencati, per dare loro la possibilità di reagire e perché la procedura di riesame segua il suo corso, quando una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo inserita/o negli allegati della decisione formula osservazioni o quando vengono presentate nuove prove, al fine di garantire il rispetto, in particolare, dei diritti della difesa e del diritto al controllo giurisdizionale. Anche il regolamento deve rispettare tali diritti.
- (5) La Corte di giustizia è competente a riesaminare le decisioni di designazione relative a una persona fisica o giuridica, a un'entità o a un organismo ai sensi della decisione PESC e del regolamento in conformità, rispettivamente, dell'articolo 275 e dell'articolo 263 del TFUE.

Proposta congiunta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE) n. 765/2006 relativo a misure restrittive nei confronti del presidente Lukashenko e di determinati funzionari della Bielorussia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215, paragrafo 1,

vista la decisione 2010/639/PESC del Consiglio, del 25 ottobre 2010, relativa a misure restrittive nei confronti di determinati funzionari della Bielorussia¹, modificata dalla decisione 2011/.../PESC del Consiglio del ...2011²,

vista la proposta congiunta dell'Alto Rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

sentito il garante europeo della protezione dei dati,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2010/639/PESC del Consiglio, come modificata, dispone il congelamento dei fondi e delle risorse economiche, tra l'altro, delle persone responsabili di violazioni delle norme internazionali in materia elettorale durante le elezioni presidenziali tenutesi in Bielorussia il 19 dicembre 2010 e della conseguente repressione della società civile e dell'opposizione democratica nonché delle persone fisiche o giuridiche, delle entità e degli organismi loro associati.
- (2) Le misure in questione rientrano nell'ambito del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, pertanto, al fine di garantirne l'applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri, la loro attuazione richiede un'azione normativa a livello dell'Unione.
- (3) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti, segnatamente, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale e il diritto alla protezione dei dati personali. Il presente regolamento deve essere applicato conformemente a tali diritti e principi.

¹ GU L 280 del 26.10.2010, pag. 18.

² GU L ... del ... 2011, pag.

- (4) La decisione 2010/639/PESC del Consiglio impone di trasmettere la decisione, compresa la motivazione dell'inserimento nell'elenco, alle persone, alle entità o agli organismi elencati e dà la possibilità di reagire e di seguire una procedura di riesame quando una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo inserita/o negli allegati della decisione formula osservazioni o quando vengono presentate nuove prove, al fine di garantire il rispetto, in particolare, dei diritti della difesa e del diritto al controllo giurisdizionale. Anche il regolamento deve rispettare tali diritti.
- (5) È opportuno autorizzare la Commissione a modificare l'elenco delle persone, delle entità e degli organismi i cui fondi e le cui risorse economiche devono essere congelati. La Commissione deve riesaminare le proprie decisioni al riguardo alla luce delle osservazioni presentate e delle informazioni fornite dalla persona fisica o giuridica, dall'entità o dall'organismo in questione e dagli Stati membri.
- (6) Ai fini dell'attuazione del presente regolamento e per garantire la massima certezza giuridica all'interno dell'Unione, occorre pubblicare i nomi e gli altri dati pertinenti relativi a persone fisiche e giuridiche, entità e organismi i cui fondi e le cui risorse economiche devono essere congelati a norma del presente regolamento. Qualsiasi trattamento di dati personali deve essere conforme al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati³, e alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati⁴.
- (7) Il presente regolamento deve entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 765/2006 è così modificato:

- (1) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

"Articolo 2

1. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati dalle persone fisiche o giuridiche, dalle entità e dagli organismi elencati nell'allegato I o nell'allegato IA.
2. Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione, direttamente o indirettamente, delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell'allegato I o nell'allegato IA o utilizzato a loro beneficio.

³ GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

⁴ GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

3. È vietata la partecipazione, consapevole e deliberata, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato, diretto o indiretto, di eludere le misure di cui ai paragrafi 1 e 2.
4. Nell'allegato I figureranno le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2010/639/PESC del Consiglio, come modificata.
5. Nell'allegato IA figureranno le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della decisione 2010/639/PESC del Consiglio, come modificata."

(2) È inserito il seguente articolo:

“Articolo 2 ter

1. Gli allegati I e IA contengono solo le seguenti informazioni sulle persone fisiche dell'elenco:
 - a) a scopo di identificazione: cognome e nomi (compresi gli eventuali alias e titoli); data e luogo di nascita; nazionalità; numero del passaporto e della carta d'identità; codice fiscale e numero di previdenza sociale; sesso; indirizzo o altre informazioni sul luogo in cui si trovano; funzione o professione;
 - b) data di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b);
 - c) motivi dell'inserimento nell'elenco.
2. L'allegato I e l'allegato IA possono contenere anche informazioni sui familiari delle persone elencate, purché l'inclusione di tali informazioni sia ritenuta necessaria, in un caso specifico, al solo scopo di verificare l'identità della persona fisica in questione.”

(3) L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

"Articolo 3

1. In deroga all'articolo 2, le autorità competenti degli Stati membri indicate sui siti web elencati nell'allegato II possono autorizzare lo svincolo o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche congelati, alle condizioni che esse ritengono appropriate, dopo aver stabilito che tali fondi o risorse economiche sono:
 - a) necessari per soddisfare i bisogni fondamentali delle persone elencate nell'allegato I o nell'allegato IA e dei familiari a loro carico, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o garanzie ipotecarie, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenza di servizi pubblici;

- b) destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli e al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni di servizi legali o
 - c) destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati.
- 2. In deroga all'articolo 2, le autorità competenti degli Stati membri indicate sui siti web elencati all'allegato II possono autorizzare lo svincolo o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche congelati, alle condizioni che esse ritengono appropriate, dopo aver stabilito che tali fondi o risorse economiche sono necessari per coprire spese straordinarie, a condizione che lo Stato membro abbia comunicato a tutti gli altri Stati membri e alla Commissione i motivi per i quali esso ritiene che debba essere concessa una specifica autorizzazione almeno due settimane prima dell'autorizzazione stessa.
 - 3. Gli Stati membri informano gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni concesse a norma del paragrafo 1 o del paragrafo 2."
- (6) L'articolo 8 è sostituito dal seguente:

"Articolo 8

- 1. La Commissione è autorizzata:
 - a) a modificare l'allegato I e l'allegato IA in base alle decisioni prese in relazione, rispettivamente, all'allegato IV e all'allegato V della decisione 2010/639/PESC del Consiglio e
 - b) a modificare l'allegato II in base alle informazioni fornite dagli Stati membri.
- 2. La Commissione trasmette la sua decisione alla persona fisica o giuridica, all'entità o all'organismo che figura nell'allegato I o nell'allegato IA direttamente, se l'indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, dando alla persona fisica o giuridica, all'entità o all'organismo la possibilità di formulare osservazioni.
- 3. Qualora siano formulate osservazioni o siano presentate nuove prove sostanziali, la Commissione trasmette le osservazioni o le prove in questione al gruppo "Europa orientale e Asia centrale" del Consiglio, chiedendo a ciascuno Stato membro di formulare osservazioni e, se del caso, di fornire ulteriori informazioni. Il termine per formulare osservazioni e fornire ulteriori informazioni non può essere superiore a tre mesi.
- 4. La Commissione riesamina la propria decisione alla luce delle osservazioni presentate e delle informazioni fornite dalla persona fisica o giuridica, dall'entità o dall'organismo di cui all'allegato I o all'allegato IA e dagli Stati membri.

La Commissione informa la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo dell'esito del riesame.

5. La Commissione tratta i dati personali per svolgere i propri compiti a norma del presente regolamento. Tali compiti comprendono:
 - a) la preparazione e l'introduzione delle modifiche dell'allegato I e dell'allegato IA del presente regolamento;
 - b) l'inclusione del contenuto dei summenzionati allegati nell'elenco elettronico consolidato delle persone, dei gruppi e delle entità oggetto di sanzioni finanziarie dell'Unione europea, disponibile sul sito web della Commissione⁵;
 - c) il trattamento delle informazioni sull'impatto delle misure contemplate dal presente regolamento, come il valore dei fondi congelati e le informazioni sulle autorizzazioni rilasciate dalle autorità competenti.
6. La Commissione può trattare i dati pertinenti relativi a reati commessi da persone fisiche dell'elenco e a condanne penali o misure di sicurezza riguardanti tali persone solo nella misura necessaria alla preparazione dell'allegato I o dell'allegato IA del presente regolamento. Questi dati non vengono resi pubblici né scambiati.
7. Ai fini del presente regolamento, l'unità della Commissione indicata nell'allegato II è designata come "responsabile del trattamento" per la Commissione ai sensi dell'articolo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 45/2001 per garantire che le persone fisiche interessate possano esercitare i loro diritti a norma del regolamento (CE) n. 45/2001."

(7) È inserito il seguente articolo:

“Articolo 9 ter

Laddove il presente regolamento imponga di notificare, informare o comunicare in altro modo con la Commissione, l'indirizzo e gli altri estremi da usare per tali comunicazioni sono quelli indicati nell'allegato II.”

- (9) Il testo di cui all'allegato I è inserito nel regolamento (CE) n. 765/2006 come allegato IA.
- (10) L'allegato II del regolamento (CE) n. 765/2006 è modificato come indicato nell'allegato II.

⁵ http://ec.europa.eu/external_relations/cfsp/sanctions/consol-list_en.htm

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il Presidente*

ALLEGATO I

“ALLEGATO IA

Elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità o degli organismi di cui all'articolo 2, paragrafi 1, 2 e 5

(riservato al Consiglio)”

ALLEGATO II

L'allegato II (Siti web contenenti informazioni sulle autorità competenti di cui all'articolo 3, all'articolo 4, paragrafo 2, e all'articolo 5 e indirizzo per le notifiche alla Commissione europea) del regolamento (CE) n. 765/2006 è così modificato:

(1) il titolo dell'allegato è sostituito dal seguente:

"Siti web contenenti informazioni sulle autorità competenti di cui agli articoli 3, 4, paragrafo 2, 5 e 8, paragrafo 7, e indirizzi per le notifiche alla Commissione europea"

(2) La sezione "Indirizzo per le notifiche alla Commissione europea" è sostituita dal seguente:

“Indirizzo per le notifiche o altre comunicazioni alla Commissione europea:

Commissione europea

Servizio degli strumenti di politica estera

Unità FPIS.2

CHAR 12/106

B-1049 Bruxelles/Brussel

Belgio

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu

Tel.: (32 2) 295 55 85

Fax: (32 2) 299 08 73”